

## **TI\_GERICHTE 35.2002.44 vom 16. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2002.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.44)

FR: TI\_GERICHTE 35.2002.44 du 16 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 35.2002.44 del 16 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

novembre 2001. 2.6. Vista la dinamica dell'avvenimento qui in discussione, secondo lo scrivente Tribunale, è da escludere che il danno alla spalla destra possa essere ricondotto ad un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF. Assodato che il danno alla salute si è manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti, nel semplice fatto che \_\_\_\_\_ abbia dovuto utilizzare una maggiore forza rispetto al consueto per estrarre il bucato che si era attorcigliato e bloccato all'interno del tamburo della lavatrice, non può certo essere ravvisato un movimento scoordinato del corpo prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma. Il TCA ritiene insomma che, in casu, non si sia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali per una persona che lavora da tempo in una lavanderia. 2.7. Non rimane che esaminare se, in occasione dell'evento del mese di maggio 2001, l'assicurata ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio. Le parti appaiono concordi nel ritenere che la lesione corporale presentata da \_\_\_\_\_ - una rottura della cuffia dei rotatori a destra (cfr. doc. \_: referto relativo alla RM del 13.8.2001) - è compresa fra quelle esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF: "lacerazioni dei tendini"). Da parte sua, il TCA può prestare adesione a questa opinione (cfr., al proposito, RAMI 1997 U 277, p. 203ss.). La \_\_\_\_\_ ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sostenendo, in primo luogo, che il danno alla salute accusato dalla ricorrente sarebbe "... attribuibile indubbiamente ad uno stato patologico-degenerativo preesistente ..." (cfr. doc. \_, p. 7). Tale tesi è supportata dalle certificazioni dei dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ambedue medici fiduciari dell'assicuratore infortuni. In effetti, il dott. \_\_\_\_\_, medico-chirurgo, in data 11 gennaio 2002, ha dichiarato quanto segue: "(...) A fronte della prima considerazione, pur essendo essenzialmente d'accordo, sottolineo che si parla di rottura della cuffia dei rotatori da ascrivere a lesione corporale ai sensi dell'articolo 9.2 Oainf, sempre che la stessa non sia dovuta a malattia: a questo riguardo unisco, per semplicità, fotocopie delle motivazioni adottate con consenso svizzero dai vari specialisti svizzeri., compresi i rappresentanti di \_\_\_\_\_, che illustrano quali siano i parametri per l'assunzione di una lesione della cuffia dei rotatori parificabile a lesione secondo articolo 9.2. Riguardo la seconda considerazione, ritengo che, per gli strappi subiti alla spalla nell'atto di togliere la biancheria aggrovigliata e bloccata nel tamburo della lavatrice, non si possa parlare di eventi esterni: sottolineo che secondo quanto sottoscritto dalla signora \_\_\_\_\_ questo atto è volontario e costante ritenuto peraltro che il blocco e l'aggrovigliamento della

biancheria che deve venire mossa ripetutamente per potere essere estratta dal vano di lavaggio regolarmente avviene (caso mai é la biancheria che subisce strappi). Proprio in base a questo ultimo elemento, le condizioni richieste dal Tribunale federale non vengono soddisfatte. Quale ulteriore osservazione mi permetto dubitare che un eventuale intervento di reinserzione del sovraspinato possa consentire un netto miglioramento della situazione: questo tenuto conto del referto relativo la risonanza magnetica eseguito alla spalla destra in data 13.8.2001 su richiesta dell'Ospedale \_\_\_\_\_ su indicazione di dolore cronico alla spalla destra irradiante al terzo medio dell'omero e artrosi acromio-claveare importante; le alterazioni degenerative importanti a livello della cuffia dei rotatori con retrazione e atrofia adiposa parziale del muscolo del sovraspinato non lasciano presupporre un buon risultato di un eventuale intervento di trasfissazione o rifissazione del tendine del sovraspinato.

Tuttavia non riguardando questo aspetto \_\_\_\_\_, sarà poi l'interessata unitamente ai curanti decidere riguardo questo eventuale passo: immagino che, come si pretende al giorno d'oggi, l'interessata sia stata ampiamente informata e documentata al riguardo." (doc. \_ - la sottolineatura è del redattore) Queste, invece, le considerazioni enunciate dal dott.

\_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia, il 9 aprile 2002: " 1. Die Versicherte weist eine eindeutige Voranamnese mit Schulterbeschwerden auf. Ein Unfallereignis liegt nicht vor. Die bildgebende Abklärung mittels MRI zeigt alle Faktoren, die für ein krankhaft-degeneratives Geschehen sprechen. Im Besonderen lässt sich eine schwere Arthrose im AC-Gelenk mit daraus folgendem subakromialen Engpass nachweisen. Für ein degeneratives Geschehen sprechen ebenfalls eindeutig die transmuralen Veränderungen in der Supraspinatussehne, die massive Retraktion des Muskelbauches des Supraspinatus mit gleichzeitig fettiger Degeneration und der Hochstand des Humeruskopfes, der nach einer traumatischen Läsion der Supraspinatussehne allerfrühestens 3 Monate nach der Ruptur eintritt. Ebenfalls für ein degeneratives Geschehen spricht das Alter der Versicherten. Zusammengefasst handelt es sich hier mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um ein krankhaft-degeneratives Geschehen und nicht um eine Unfallfolge oder eine unfallähnliche Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs 2 UVV. (...)." (doc. \_ - la sottolineatura è del redattore) In secondo luogo, l'assicuratore infortuni convenuto sostiene che, in concreto, farebbe difetto il fattore esterno e che perciò non si potrebbe parlare di un evento a carattere infortunistico (cfr. III, p. 4: "..., l'esercizio di una maggiore dose di forza per estrarre i panni aggrovigliati nel tamburo della lavatrice non può essere classificato quale evento paragonabile ad infortunio. Si tratta - in effetti - semplicemente di un aumento assolutamente ordinario d'intensità nello svolgimento di un movimento altrettanto ordinario, quotidiano e banale; estrarre la biancheria dalla lavatrice comporta l'uso di una certa forza da dosare naturalmente a dipendenza della necessità. L'aumento di intensità avviene all'interno del corpo; pretendere pertanto che il solo fatto che il corpo sia entrato in contatto con un altro oggetto ( in casu il bucato) sia sufficiente per considerare l'evento parificabile ad infortunio porterebbe dunque a risultati insostenibili; un qualsiasi movimento costituirebbe allora un evento parificabile ad infortunio, e ciò in contrapposizione anche alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, ..."). 2.8. Verso la fine del mese di maggio 2001, \_\_\_\_\_, nello stratonare la biancheria bloccatasi all'interno della lavatrice, ha improvvisamente risentito una fitta dal gomito destro alla spalla destra (cfr. doc. \_). Qualche giorno più tardi (29 maggio 2001), a fronte di un aumento della sintomatologia algica, l'assicurata ha consultato il proprio medico curante, il dott. \_\_\_\_\_, il quale le ha praticato un'infiltrazione di cortisone alla spalla destra (cfr. doc. \_). La ricorrente è peraltro stata dichiarata totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. \_). Dal 17

al 27 luglio 2001, \_\_\_\_\_ è rimasta degente presso il Reparto di medicina interna dell'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_ (), soprattutto a causa di disturbi alla schiena. In questo ambito, i sanitari hanno predisposto l'esecuzione di una risonanza magnetica alla spalla destra per valutare l'integrità della cuffia dei rotatori (cfr. doc. \_). In data

### **E. 13**

agosto 2001, l'insorgente è stata sottoposta al succitato accertamento presso il Dipartimento di radiologia dell'\_\_\_\_\_, indagine che ha permesso di mettere in luce una rottura del tendine del muscolo sopraspinato ed una lesione interstiziale parziale del muscolo sottoscapolare (cfr. doc. \_). Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 , 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del maggio 2001 abbia provocato la diagnosticata lesione tendinea, perlomeno quale fattore scatenante. È così dato l'evento esterno. Questa Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo dall'assicuratore LAINF convenuto. Così come già indicato al considerando 2.3., il fattore scatenante può essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo. In questo ordine di idee, il TCA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi di un'assicurata che per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, aveva compiuto un brusco movimento con il braccio sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del muscolo sopraspinato (cfr. STFA del 6 novembre 2001 nella causa P., inc. 35.2000.67, confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio 2002, U 1/02). Il TCA è pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S. (inc. 35.2001.78) concernente un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sopraspinato preinserzionalmente al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella, nella sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B. (inc. 35.2001.49) cresciuta in giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C. (inc. 35.2000.19), cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di circa 400 kg sul piano della pressa. Per contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu , di un avvenimento immediato, unico e repentino. Del resto, dato che il TFA ha ammesso la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata, non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. D'altro canto, per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "... die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI 1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301). Ora, in concreto, va ricordato che \_\_\_\_\_ ha costantemente dichiarato di avere avvertito un

significativo aggravamento della sintomatologia a livello dell'arto superiore destro, in coincidenza con il brusco gesto da lei compiuto per estrarre la biancheria dal tamburo della lavatrice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'assicurata - per la prima volta in occasione del consulto del 29 maggio 2001 presso il dott. \_\_\_\_\_ - ha accettato di sottoporsi ad una infiltrazione di cortisone (cfr. doc. \_). Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, senz'altro soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio della \_\_\_\_\_. Il fatto che \_\_\_\_\_ presentasse un preesistente stato patologico a livello della cuffia dei rotatori a destra, è del tutto irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine). L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.